



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 22/10/2020

FATTO

Parte ricorrente riferisce di aver sottoscritto con l'intermediario resistente un mutuo ipotecario a tasso fisso in data 06/07/2016 per un importo di € 60.000,00 da estinguersi in 179 rate mensili con TAN 4,50 % e TAEG 6,21%. Il finanziamento veniva estinto anticipatamente, per surroga, al 02/05/2018, dopo il pagamento di 21 rate di rimborso. In relazione a tale rapporto lamenta:

- l'usura c.d. soggettiva a motivo della sproporzione fra TEG effettivo e TEGM: in particolare sostiene che includendo gli oneri assicurativi nel TEG lo stesso risulterebbe pari al 5,98% ed escludendoli al 4,82% e, pertanto, risulterebbe superiore al TEGM di riferimento pari al 3,18%.

Inoltre, l'applicazione di un tasso di interesse superiore al TEGM relativo al momento di stipulazione del contratto sarebbe avvenuta con la consapevolezza, da parte dell'intermediario, delle proprie condizioni di difficoltà economica, tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 644, comma 3°, c.p. Al riguardo evidenzia che il ricorrente aveva un conto corrente acceso presso l'intermediario con saldo zero, precedenti contratti di credito nonché un ulteriore conto corrente con saldo negativo presso altro intermediario, risultanti dagli estratti conto che allega (cfr. All. 8-10); tale posizione debitoria risultava pacificamente dalle banche dati pertinenti, ex art. 124 bis del TUB. Saggiunge che l'importo erogato serviva ad estinguere un debito preesistente tra le stesse parti, riconducibile ad un contratto di credito contro cessione del quinto della pensione, di cui produce copia (cfr. All. 11). Richiama le sentenze della Corte di Cassazione n. 8806/2017



e n. 5160/2018, per sostenere la rilevanza del premio assicurativo nella determinazione del TEG, in virtù del principio di omnicomprensività ed afferma che l'adesione del cliente alla polizza in sede di stipula del finanziamento, costituisce presunzione che i due contatti siano stati sottoscritti contestualmente (richiama a sostegno Decisione ABF, n. 5149/2019). Afferma che la sussistenza del collegamento con l'operazione di finanziamento e la finalità di copertura assicurativa non sarebbero smentite neppure da eventuali contratti offerti in comparazione dall'intermediario.

Il vizio lamentato comporterebbe la nullità ex art. 1815, comma 2 c.c. ed il conseguente diritto alla ripetizione di interessi, oneri e spese ex art. 2033 c.c., essendo dovuti esclusivamente il capitale erogato, imposte e tasse (cita il Collegio di Coordinamento, decisione n. 12830/2018);

- l'omessa riduzione degli oneri maturati alla data di estinzione, atteso che l'art. 120 *noviesdecies*, comma 2 del TUB avrebbe esteso ai contratti di mutuo ipotecario l'applicabilità dell'art. 125 *sexies*, comma 1 del TUB. Sostiene dunque che dal conteggio estintivo non risulterebbe la riduzione del costo totale del credito, compresi i costi *up front* e che le spese di istruttoria, in assenza di descrizione, sarebbero da considerare di natura *recurring*, in quanto opache. Pertanto, il ricorrente avrebbe diritto alla restituzione di € 441,34.

Parte resistente eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per la genericità delle domande formulate dal ricorrente, in quanto prive di adeguato supporto probatorio, non essendovi allegata alcuna perizia e dirette a richiedere al Collegio un'attività di tipo esplorativo e consulenziale, ad esso preclusa.

Nel merito, osserva che:

- in relazione alla pretesa usurarietà del finanziamento, il contratto di mutuo stipulato prevedeva tassi di interesse, corrispettivi e moratori, rispettosi del tasso soglia di usura, posto che le parti convenivano un tasso di interesse corrispettivo del 4,5% mentre il tasso soglia per il periodo di riferimento (luglio 2016) e per le operazioni di mutuo a tasso fisso, era del 7,97% (lo stesso dicasi per il tasso di interesse moratorio, pur non oggetto di doglianza, parametrato al 5,7%). Evidenzia inoltre come il valore del TAEG, che tiene in considerazione anche costi esclusi dalla determinazione del TEG, fosse pari al 6,21% e dunque, anch'esso, inferiore al tasso soglia di usura. A sostegno, riporta una tabella che evidenzia il contenimento dei tassi corrispettivi e di mora applicati al contratto, entro i tassi soglia vigenti nel corso del rapporto in esame;
- contesta pertanto il valore probatorio dei conteggi allegati dal ricorrente, ai fini del riconoscimento dell'usurarietà del contratto in parola, conclusione fondata sull'assunto erroneo dell'inclusione della polizza assicurativa nel TAEG e quindi nel TEG: quand'anche si includesse tale voce di costo, il TEG si attesterebbe sul valore del 6,84% quindi sempre al di sotto della soglia del 7,97%;
- quanto, poi, alla inclusione della polizza vita nel calcolo del TEG, l'intermediario ne eccepisce la natura facoltativa, posto che le uniche assicurazioni obbligatorie sono indicate nell'art. 7 del capitolato allegato al contratto di mutuo (cfr. All. 1) dove non c'è riferimento a polizze vita. Spetterebbe al mutuatario dimostrare che la polizza riveste invece carattere obbligatorio e, nel caso di specie, tale prova non è stata resa (cita precedenti ABF sul punto).

In linea con le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 10617, 10620, 10621/2017, ritiene non provato il collegamento funzionale con il finanziamento, alla luce della documentazione contrattuale prodotta (All. 2), da cui emerge che:

- o l'indennizzo previsto dalla polizza non è parametrato al debito residuo del mutuo, ma è stabilito nella misura fissa di € 30.000,00;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la polizza prevede come beneficiario in caso di morte la moglie del ricorrente e cointestataria del mutuo e non la banca;
- la polizza non ha pertanto funzione di copertura del credito, non essendo previsto alcun vincolo in favore dell'intermediario mutuante;
- in ogni caso, il carattere facoltativo della polizza si evince anche dall'aver provato di aver offerto condizioni simili, senza la stipula delle polizze, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio (all'allega, all'uopo, due contratti di finanziamento).

Rappresenta infine che, se la polizza fosse stata obbligatoria sarebbe stata sottoscritta anche dalla cointestataria del mutuo e non solamente da uno dei due mutuatari, come è avvenuto nel caso di specie.

Mancando i requisiti per presumere l'obbligatorietà della polizza, deve ritenersi del pari corretta e legittima l'esclusione dei relativi costi sostenuti dal calcolo del TEG. Saggiunge che in sede di estinzione anticipata per surroga, avvenuta il 02/05/2018, ha provveduto alla restituzione del premio assicurativo per il periodo non goduto.

Con riferimento all'omesso rimborso delle spese di istruttoria in sede di estinzione anticipata, eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 125 *sexies* alla particolare natura del finanziamento in questione, alla luce dell'esclusione di cui all'art. 122 del TUB; pertanto, risulterebbero inconferenti i riferimenti ai principi espressi dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea, c.d. Lexitor. In ogni caso, le spese di istruttoria sarebbero un costo di natura *up front*, ponendosi come corrispettivo di attività esaurite al momento di stipula del contratto. Infine, espone alcune considerazioni sull'inapplicabilità diretta nel nostro ordinamento, della citata sentenza.

In sede di repliche, il ricorrente afferma che le domande formulate sono inequivoche e volte alla restituzione di precisi importi, e non sarebbe indispensabile presentare una perizia, essendo sufficienti i conteggi in cui ha provveduto ad esplicitare la metodologia di calcolo utilizzata e la documentazione allegata.

Ritiene di avere assolto all'onere probatorio relativo alla sproporzione tra le prestazioni e alla condizione soggettiva dell'usurato, mentre l'intermediario non avrebbe fornito la prova contraria circa la natura facoltativa della polizza assicurativa e l'assenza di collegamento negoziale col finanziamento. A suo avviso, la pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 16291/2018 che ammette tale prova contraria è stata resa alla stregua delle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM del 2006, che prescindevano dalla contestualità, mentre al caso di specie sarebbero applicabili *ratione temporis* le Istruzioni del 2009.

Infine ribadisce l'applicabilità dell'art. 125 *sexies* alle ipotesi di mutuo ipotecario in forza del rinvio contenuto nell'art. 120 *noviesdecies*, entrato in vigore prima della stipula del contratto. Insiste per l'accoglimento del ricorso.

In conclusione, il ricorrente chiede:

“Voglia l'Ill.mo Arbitro Bancario Finanziario adito, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, in accoglimento del presente ricorso così provvedere nel merito:

- 1) accertare e dichiarare l'illegittimità, sopra eccepita, del Contratto e/o della sua esecuzione*
- 2) e, per l'effetto, condannare l'Intermediario, in persona del suo l.r.p.t., a corrispondere al ricorrente, a titolo di ripetizione ovvero, in via sussidiaria, di indennizzo per ingiustificato arricchimento:*

A) in via principale, la somma di € 6.070,33 (importo totale versato € 68.725,18 – somme utilizzate € 59.350,00 – rimborso assicurazione ARCAVITA post estinzione anticipata € 3.304,85), o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'estinzione fino al soddisfo;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

B) in via subordinata, relativamente alle spese di istruttoria, la somma di € 441,34 (pro rata temporis), o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione, dalla data dell'estinzione fino al soddisfo.

Con ogni ulteriore conseguente statuizione e vittoria della somma versata alla presentazione del ricorso (€ 20,00)."

L'intermediario invece chiede, in via preliminare, di rigettare il ricorso in quanto inammissibile/improcedibile; nel merito, di rigettarlo in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il ricorrente formula all'Arbitro due domande. Una in via principale, diretta all'accertamento della illiceità del contratto di mutuo ipotecario stipulato con l'intermediario perché viziato da usura c.d. soggettiva prevista dall'art. 644, comma 3, c.p. L'altra in via subordinata, diretta a conseguire la riduzione del costo totale del credito ai sensi dell'art. 125 *sexies*, comma 1, TUB ritenuto applicabile anche al mutuo ipotecario ai sensi dell'art. 120 *noviesdecies*, comma 2, TUB.

In via preliminare l'intermediario eccepisce la inammissibilità del ricorso per supposta genericità delle domande. L'eccezione, invero, non coglie nel segno, in quanto dalla ricostruzione dei fatti esposti nel ricorso si evincono i fatti costitutivi delle domande e delle pretese del ricorrente.

Nel merito, la prima domanda diretta all'accertamento dell'usura c.d. soggettiva appare infondata. Il finanziamento oggetto del presente ricorso è un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 06/07/2016, per un importo di € 60.000,00, da rimborsare in 179 rate mensili, a tasso fisso con TAN del 4,50% e TAEG indicato in contratto del 6,21%. Tra le spese finanziate, vi è il costo di una copertura assicurativa denominata "A*VITA", con premio pari ad € 3.941,70.

Il ricorrente, pur lamentando la mancata inclusione della polizza assicurativa nel calcolo del TEG, non contesta il superamento del tasso soglia di usura (TSU), bensì la sproporzione rispetto al TEGM di riferimento. Pertanto, non pertinente è la difesa svolta dall'intermediario in punto di facoltatività della polizza assicurativa, ai fini della sua rilevanza nel calcolo del TEG in relazione al superamento del tasso soglia di usura poiché, nel caso di specie, si pone piuttosto un problema di usura c.d. soggettiva.

Il ricorrente ritiene infatti sussistere una fattispecie di usura soggettiva ex art. 644, comma 3, c.p., norma ai sensi della quale sono considerati usurari gli interessi, anche inferiori al tasso soglia, e gli altri vantaggi o compensi che *"avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria"*.

Senonché, la domanda non appare supportata dal punto di vista probatorio. Al riguardo, infatti, l'orientamento di questo Arbitro è nel senso di richiedere la prova *"dell'oggettiva e oggettivamente apprezzabile situazione di pronunciato disagio economico e finanziario della presunta vittima"*, nonché *"dello sciente intendimento approfittatorio dell'intermediario erogante"* (in tal senso cfr. Collegio di Bari, dec. n. 16667/2019).

Prova che però nella specie non è stata fornita dal ricorrente, il quale si è limitato a dare atto della propria posizione debitoria all'atto della concessione del finanziamento in contestazione, senza dare la prova né del *"pronunciato disagio economico e finanziario"*, né della condotta scientemente approfittatoria della banca mutuante.



In riferimento alla domanda subordinata di riduzione del costo totale del credito, con specifico riferimento alle spese di istruttoria addebitate in contratto, il Collegio la reputa in parte fondata, in quanto la previsione dell'art. 125 *sexies* TUB deve ritenersi applicabile anche alle ipotesi di mutuo fondiario come nella specie (in tal senso cfr. Collegio di Napoli, dec. n. 21049/2018 e n. 8382/2019).

Più nel dettaglio, il Collegio rileva come a fronte dell'art. 122 lett. f) TUB che esclude l'applicazione della disciplina del Capo II del Titolo VI (sul credito ai consumatori) ai *"finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili"*, l'art. 120 *noviesdecies* TUB dispone che ai contratti di credito immobiliare ai consumatori si applica, fra gli altri, anche l'art. 125 *sexies*, comma 1, TUB, ai sensi del quale, come è noto, *"il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*.

L'art. 120 *noviesdecies* è stato inserito nel TUB dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72 (a seguito del recepimento della Direttiva 2014/17/UE del 4.2.2014) ed è applicabile, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, ai contratti di credito sottoscritti successivamente al 1° luglio 2016, come il contratto in esame (sottoscritto il 06.07.2016). La disciplina richiamata deve ritenersi applicabile anche al contratto di mutuo fondiario disciplinato dagli artt. 38 ss. TUB così come si evince dall'ambito di applicazione particolarmente ampio della normativa in tema di credito immobiliare ai consumatori stabilito nell'art. 120 *sexies* TUB, ove si prevede che esso si estende *«ai contratti di credito, comunque denominati, a eccezione»* dei casi elencati nelle lettere da a) ad i) della norma, tra i quali non rientra la fattispecie in esame.

Nemmeno può dubitarsi della qualifica di consumatore - come definito dall'art. 120 *quinquies*, comma 1, lett. b), TUB - in capo al ricorrente. Trattasi, infatti, di persona fisica che ha contratto il mutuo per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Parte del finanziamento in contestazione infatti era stato utilizzato per estinguere un precedente contratto di prestito dietro cessione del quinto della pensione. Né d'altro canto tale qualità è contestata dall'intermediario convenuto.

Ciò chiarito, dall'applicazione della disciplina in tema di credito immobiliare ai consumatori deriva quindi il diritto del mutuatario al rimborso del costo del credito a seguito della estinzione anticipata del finanziamento, in virtù del richiamo dell'art. 125 *sexies*, comma 1, TUB da parte del precedente art. 120 *noviesdecies* (in tal senso cfr. Collegio di Napoli, dec. n. 17588/2020).

Resta da valutare pertanto se il rimborso di detti costi debba avvenire secondo i criteri stabiliti l'11 settembre 2019 dalla Corte di Giustizia nella interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e alla stregua degli effetti della stessa nell'ordinamento interno, così come determinati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019. Nel presupposto, quindi, che i costi di cui si chiede il rimborso siano relativi ad attività svolte precedentemente alla conclusione del contratto (trattandosi di spese di istruttoria) e dunque qualificabili come *up front*, il Collegio è chiamato a verificare se debba trovare applicazione nella specie l'orientamento emerso in sede di credito ai consumatori.

Nella sopracitata sentenza la CGUE ha statuito che art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE deve essere interpretato nel senso che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*. Dunque, tutti i costi del credito, correlati o non alla durata residua del contratto, sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento.



Sul punto, il Collegio ritiene che quand'anche la richiamata decisione della Corte di Giustizia si riferisca espressamente alla Direttiva 2008/48/CE sul credito ai consumatori, i principi di diritto espressi nella sentenza *Lexitor* siano applicabili anche alla Direttiva sul credito immobiliare ai consumatori (Direttiva 2014/17/UE).

Molteplici sono infatti le indicazioni che collocano la seconda Direttiva, quella sul credito immobiliare ai consumatori, in continuità logica con la prima Direttiva relativa al credito ai consumatori.

Il legislatore comunitario, infatti, nei "*considerando*" della Direttiva 2014/17/UE invita in più occasioni gli Stati membri a garantire coerenza di applicazione e di interpretazione in relazione a definizioni essenziali ed a concetti chiave già fissati nella Direttiva 2008/48/CE e ciò "*indipendentemente dal fatto che si tratti di un credito al consumo o di un credito relativo a beni immobili residenziali*" (cfr. in tal senso il 19° "*considerando*").

Anche il 20° "*considerando*" rinvia alla precedente Direttiva n. 48 del 2008, ai cui principi dovrebbe ispirarsi ("*Per garantire ai consumatori del settore creditizio un quadro coerente e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i creditori e gli intermediari del credito, la struttura della presente direttiva dovrebbe seguire, ove possibile, quella della direttiva 2008/48/CE, in particolare i principi che stabiliscono che le informazioni contenute nella pubblicità relativa ai contratti di credito concernenti beni immobili residenziali siano fornite al consumatore con un esempio rappresentativo, che al consumatore siano fornite informazioni precontrattuali dettagliate su un prospetto informativo standardizzato, che il consumatore riceva spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito, una base comune da definire per il calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), spese notarili escluse, e che i creditori valutino il merito di credito del consumatore prima di erogare un credito*"). Nel medesimo "*considerando*" si legge ancora che "*[a]nalogamente, per creare parità di condizioni con le disposizioni stabilite dalla direttiva 2008/48/CE, dovrebbe anche essere assicurato ai creditori l'accesso, a condizioni non discriminatorie, alle pertinenti banche dati relative ai crediti. In maniera analoga alla direttiva 2008/48/CE, la presente direttiva dovrebbe garantire che tutti i creditori che offrono contratti di credito relativi a beni immobili siano sottoposti all'appropriata procedura di abilitazione e all'appropriata vigilanza, e dovrebbe prevedere requisiti relativi all'instaurazione di meccanismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie e all'accesso a tali meccanismi*".

Anche nella Direttiva n. 17 del 2014 si pone in risalto l'importanza di una disciplina sul rimborso anticipato del finanziamento per esigenze analoghe a quelle sottese alla prima Direttiva del 2008. Nel 66° "*considerando*" infatti si chiarisce come "*[l]a capacità di un consumatore di rimborsare il debito prima della scadenza del contratto di credito può svolgere un ruolo importante nel promuovere la concorrenza sul mercato interno e la libera circolazione dei cittadini dell'Unione, nonché nel contribuire a prevedere la flessibilità nel corso della durata del contratto di credito necessaria a promuovere la stabilità finanziaria in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria. [...] Gli Stati membri dovrebbero quindi garantire, o per via legislativa o in altro modo, ad esempio attraverso clausole contrattuali, che i consumatori abbiano il diritto di effettuare il rimborso anticipato [...]*".

La circostanza che il 66° "*considerando*" e l'art. 25, par. 2, della Direttiva 17 del 2014 prevedano la possibilità per gli Stati membri di provvedere affinché l'esercizio del diritto di estinzione anticipata del prestito sia soggetto a determinate condizioni e che tra queste condizioni "*possono figurare restrizioni temporali sull'esercizio del diritto, un trattamento diverso a seconda del tipo di tasso debitore o del momento in cui il consumatore esercita il diritto, o restrizioni relative alle condizioni alle quali il diritto può essere esercitato*", non può ritenersi di per sé preclusiva del diritto del consumatore - riconosciuto nella sentenza



Lexitor - di ottenere la riduzione di tutti i costi posti a suo carico nel contratto (ancorché di credito immobiliare). Tale impostazione confliggerebbe infatti con quelle esigenze di omogenità e coerenza interpretativa fra le due Direttive sopra richiamate.

Alla luce di quanto osservato ed esposto, il Collegio ritiene che la domanda subordinata di rimborso delle spese di istruttoria per effetto dell'estinzione anticipata del mutuo fondiario vada accolta e che pertanto i predetti costi vadano rimborsati al ricorrente secondo il criterio della curva degli interessi e non con il criterio *pro rata temporis* invocato dal cliente. Sul punto, infatti, il Collegio richiama i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riprodotto dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*
- *“Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*
- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”, valutando inoltre che “non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.

Il Collegio, pertanto, ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte, secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	179
rate scadute ▶	21
rate residue	158

TAN ▶	4,50%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	88,27%
- in proporzione alla quota	79,83%

h/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissione banca (recurring)	€ 500,00	€ 441,34 ○	€ 399,15 ●	○	€ 399	
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0	
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○	€ 0	
○	...		€ 0,00 ○	€ 0,00 ●	○	€ 0	
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	●	€ 0	
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○	€ 0	
○	rimborsi senza imputazione					€ 0	
tot rimborsi ancora dovuti						€ 399,15	
interessi legali						si ▼	

Non meritevole di accoglimento è invece la domanda di rivalutazione monetaria, in conformità con i principi che governano le obbligazioni pecuniarie (art. 1277 c.c.), trattandosi di debito di valuta (cfr. in tal senso, *ex multis*, Coll. Roma, dec. n. 7307 del 31.8.2016).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente l'importo di € 399,15, oltre interessi al tasso legale dalla data del reclamo al saldo. Non accoglie il ricorso per il resto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS